

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

Repertorio n. del /2010

CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ART. 14, COMMA 2 DELLA
L.R. 28/12/2007 N° 28 "NORME SULL'ISTRUZIONE, IL
DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA"
TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONASTEROLO DI
SAVIGLIANO E LA SCUOLA MATERNA NON STATALE DI
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO PER IL SERVIZIO DI SCUOLA
MATERNA

L'anno *duemiladieci* il giorno del mese di

con il presente atto convenzionale a valere
tra:

- il COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO e l'Ente
gestore della scuola dell'infanzia "ASILO INFANTILE
SCUOLA MATERNA - MONASTEROLO DI SAVIGLIANO"

Premesso:

- che la scuola dell'infanzia risponde al
principio del pluralismo istituzionale ed educativo
sancito dalla Costituzione;

- che essa svolge una pubblica funzione di
carattere educativo e sociale;

- che la stessa è:

- scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della
legge 62/2000;

	- scuola dell'infanzia paritaria gestita da	
	soggetto giuridico senza fini di lucro ex	
	art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;	
	- che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della	
	L.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione,	
	il diritto allo studio e la libera scelta educativa"	
	intende garantire il diritto alla libertà di	
	educazione nel quadro dei principi sanciti dagli	
	artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;	
	- che gli interventi finanziari tendono al	
	conseguimento della parità di trattamento degli	
	utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali,	
	comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;	
	- che l'intervento finanziario a favore delle	
	scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge	
	regionale è distinto ed integrativo rispetto a	
	quello comunale ed a qualsiasi altro contributo	
	erogato in base alla normativa statale e regionale o	
	da convenzione.	
	TRA	
	il Comune di Monasterolo di Savigliano con sede in	
	Piazza Castello n. 6, rappresentato dal Sindaco pro-	
	tempore Sig. Cavaglià Marco nato a Savigliano il	
	12/03/1976 (C.F. e P.I. del Comune: 00489010041)	
	E	

	l'Ente "ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA - MONASTEROLO	
	DI SAVIGLIANO" rappresentato nella persona del	
	Presidente pro-tempore Sig. Bosio Oddino nato a	
	Monasterolo di Savigliano il 5/05/1946 (C.F. e P.I.	
	della Scuola Materna 02404330041) come tale eletto	
	con verbale dell'Ente in data 7.03.2008, avente sede	
	legale a Monasterolo di Savigliano in Via Mazzini n.	
	2, tel. 0172-373094	
	Con:	
	n 1.....sezioni autorizzate	
	n 1.....insegnante tempo pieno, n. 1 assistente	
	scolastica tempo pieno e n. 1 cuoca part-time;	
	ubicata a Monasterolo di Savigliano Via Mazzini n. 2	
	Si CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale	
	della presente convenzione.	
	Articolo 2 - Accoglienza dei bambini	
	L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna	
	ad accogliere, nei limiti della capienza	
	autorizzata, tutti i bambini - in età di ammissione	
	alla scuola dell'infanzia - senza discriminazione di	
	sexso, etnia, cultura o religione, favorendo in	
	particolare l'inserimento di bambini in condizioni	
	di svantaggio socio-culturale o disabili in	

	ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n.	
	104/92 «Legge quadro per l'assistenza,	
	l'integrazione sociale e i diritti delle persone	
	handicapate».	
	Articolo 3 - Partecipazione delle famiglie	
	La scuola si impegna a favorire, analogamente a	
	quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali,	
	la partecipazione delle famiglie alla gestione della	
	scuola attraverso la costituzione di un organo	
	collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e	
	le componenti scolastiche.	
	Articolo 4 - Contribuzione degli utenti	
	L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli	
	indirizzi espressi dal Comune, sentita la	
	commissione di cui al successivo articolo 11, ad	
	applicare a carico degli utenti quote differenziate	
	di contribuzione che tengano conto delle condizioni	
	socio-economiche delle famiglie.	
	Articolo 5 - Adempimenti della scuola	
	L'ente gestore della scuola si impegna:	
	ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e	
	progetti educativi, nel rispetto delle normativa di	
	settore; a conformare il calendario annuale e	
	l'orario di funzionamento della scuola a quelli	
	stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il	

	funzionamento della scuola per almeno otto ore	
	giornaliere, salva la facoltà per la stessa di	
	offrire maggiori prestazioni; a uniformarsi alla	
	normativa vigente per quanto riguarda il numero di	
	alunni per sezione; a garantire locali idonei al	
	funzionamento e allo svolgimento dell'attività	
	didattica nel rispetto della normativa vigente per	
	quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei	
	locali e le condizioni igienico-sanitarie.	
	Articolo 6 - Personale	
	Il personale operante nella scuola dell'infanzia	
	dovrà essere in possesso del titolo di studio	
	corrispondente all'incarico ricoperto. In	
	particolare il personale insegnante dovrà essere	
	provvisto del titolo di studio richiesto dalla	
	normativa vigente.	
	In caso di personale volontario, anche questo dovrà	
	essere in possesso di idoneo titolo di studio	
	corrispondente alla funzione svolta.	
	Al personale dipendente (direttivo, docente e non	
	docente) saranno applicati i contratti collettivi	
	nazionali di categoria.	
	Articolo 7 - Rendicontazione	
	L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri	
	bilanci.	

	L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune -	
	entro il 15 settembre di ogni anno - un rendiconto,	
	sottoscritto dal legale rappresentante, circa	
	l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo	
	articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta	
	nella quale siano evidenziati: numero delle sezioni	
	attivate; numero di bambini iscritti a ciascuna	
	sezione; numero e qualifica del personale impiegato;	
	sistema tariffario applicato.	
	Articolo 8 - Indicatori di gestione	
	Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7	
	dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori	
	economico-finanziari desunti dal bilancio	
	consuntivo:	
	ENTRATE	
	• Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28	
	dicembre 2007, n. 28	
	• Contributo erogato dal Comune nel corso	
	dell'anno di riferimento ai sensi della presente	
	convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a	
	• Rette a carico delle famiglie	
	• Contributo del Ministero Pubblica istruzione	
	SPESE	
	• Oneri per il personale educativo ed ausiliario	
	• Spese connesse alla convenzione con	

	congregazioni religiose o relative ad altre forme di	
	cooperazione	
	• Spese generali di funzionamento della scuola	
	• Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	• Spese per attività didattiche	
	Articolo 9 - Adempimenti del Comune	
	II Comune, preso atto degli impegni assunti dalla	
	scuola dell'infanzia paritaria convenzionata per lo	
	svolgimento del suo servizio sociale ed educativo,	
	sostiene la stessa attraverso i seguenti interventi:	
	a) eroga alla scuola dell'infanzia convenzionata un	
	contributo annuo per le spese di gestione;	
	b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini	
	stabiliti dalla vigente normativa regionale, la	
	domanda di contributo finalizzato al sostegno del	
	funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria	
	convenzionata;	
	c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento	
	contributivo, i contributi regionali previsti da	
	specificata normativa;	
	d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete	
	dei servizi per la prima infanzia e con i servizi	
	educativi presenti sul territorio comunale	
	I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno	
	assoggettati alle ritenute - se e in quanto dovute -	

	previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	Articolo 10 - Contributo comunale	
	II contributo di cui al precedente articolo 9	
	lettera a) - verrà erogato annualmente, in base alle	
	disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un	
	trattamento paritario nei confronti degli utenti	
	delle diverse scuole dell'infanzia, nell'importo e	
	secondo le modalità stabilite da apposito atto	
	amministrativo. L'ente gestore dovrà trasmettere al	
	Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del	
	contributo stesso.	
	Articolo 11 - Commissione	
	E' istituita una Commissione composta da una	
	rappresentanza del Comune, una rappresentanza della	
	Scuola ed una rappresentanza dei genitori con il	
	compito di:	
	a) verificare l'applicazione della presente	
	convenzione;	
	b) esaminare il rendiconto di cui al precedente	
	articolo 7;	
	c) esprimere il parere sulla contribuzione da	
	applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;	
	d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole	
	dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole	

esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Articolo 12 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) decorrenti dal 2011 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Data,

Per Il Comune

Per l'Ente Gestore

Il Sindaco

Il Legale Rappresentante

Cavaglià Marco

Bosio Oddino